

L'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti Ennio Pastoret rammenta che gli artt. 41, 42 comma 8, 43 e seguenti della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 "Norme in materia di trasporto pubblico di linea" rinviano a deliberazione regionale la disciplina delle modalità concernenti l'attuazione delle citate norme, nonché le procedure amministrative per la loro attuazione.

Ricorda che, per quanto sopra specificato, la Giunta regionale ha provveduto in passato all'approvazione delle seguenti deliberazioni:

- n. 2046 in data 8 giugno 1998 recante: "Approvazione di modalità per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della legge regionale n. 29/1997 in materia di concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune";
- n. 1280 in data 26 aprile 1999 recante: "Approvazione di modalità e procedure per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della legge regionale n. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell'8.6.1998";
- n. 1914 del 17 giugno 2005 recante: "Determinazioni in merito alla definizione dei contenuti del progetto esecutivo in materia di concessioni per la costruzione ed esercizio degli impianti a fune ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1280 del 26 aprile 1999." ;
- n. 83 in data 20 gennaio 2006 recante: "Approvazione di integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 1280 del 26 aprile 1999 avente per oggetto "Approvazione di modalità e procedure per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della legge regionale n. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell'8 giugno 1998".

Fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva europea 2000/9/CE che regola in merito alla costruzione degli impianti a fune per il pubblico trasporto, recepita con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e seguita dall'emanazione di diverse circolari ministeriali di chiarimenti e di disposizioni, si è ravvisata la necessità di operare alcuni adeguamenti alla procedura di rilascio delle concessioni.

Rammenta che, a tal proposito, la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della deliberazione n. 1914 del 17 giugno 2005 recante: "Determinazioni in merito alla definizione dei contenuti del progetto esecutivo in materia di concessioni per la costruzione ed esercizio degli impianti a fune ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1280 del 26 aprile 1999.", che stabiliva espressamente i nuovi contenuti dei progetti degli impianti di nuova costruzione da presentare al Servizio infrastrutture funiviarie, ai fini dell'approvazione tecnica funiviaria e per l'ottenimento degli specifici pareri delle altre strutture regionali coinvolte, alla luce dell'entrata in vigore del d. lgs. 210/2003.

Evidenzia che, a fronte delle numerose modificazioni e integrazioni apportate in questi anni con le diverse deliberazioni sopra specificate, sulla base dell'esperienza maturata nello svolgimento dell'attività amministrativa dal 1997 ad oggi in ambito funiviario, appare utile accorpate in un unico testo le modalità e procedure attualmente vigenti per il rilascio

delle concessioni di trasporto pubblico degli impianti funiviarie in Valle d'Aosta, in applicazione di quanto disposto dalla nuova normativa tecnica di settore ed in attuazione della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, allo scopo di consentire a tutti gli operatori del settore di disporre di un unico testo coordinato delle norme quale riferimento per le rispettive attività.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore Ennio Pastoret;
- vista la legge regionale 1° settembre 1997, n. 29;
- richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 2046 in data 8 giugno 1998, n. 1280 in data 26 aprile 1999, n. 1914 del 17 giugno 2005 e n. 83 in data 20 gennaio 2006;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29 dicembre 2006 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio infrastrutture funiviarie dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il testo allegato alla presente deliberazione, contenente le nuove modalità e le procedure per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti di cui al Capo III "Impianti a fune" della legge regionale del 1° settembre 1997, n. 29 "Norme in materia di trasporto pubblico di linea", che annullano e sostituiscono le precedenti disposizioni in materia;
2. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale di seguito elencate:
 - n. 2046 in data 8 giugno 1998 recante: "Approvazione di modalità per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della legge regionale n. 29/1997 in materia di concessione per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune";
 - n. 1280 in data 26 aprile 1999 recante: "Approvazione di modalità e procedure per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della legge regionale n. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell'8.6.1998";
 - n. 1914 del 17 giugno 2005 recante: "Determinazioni in merito alla definizione dei contenuti del progetto esecutivo in materia di concessioni per la costruzione ed esercizio degli impianti a fune ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1280 del 26 aprile 1999.";
 - n. 83 in data 20 gennaio 2006 recante: "Approvazione di integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 1280 del 26 aprile 1999 avente per oggetto "Approvazione di modalità e

procedure per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della legge regionale n. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune, a modificazione della D.G.R. n. 2046 dell'8 giugno 1998".

INDICE

1. IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE	3
1.1 Domanda di concessione.....	3
1.2 Documenti tecnici allegati.....	3
1.3 Documenti amministrativi allegati.....	3
1.4 Lettera di parere preliminare.....	3
1.5 Seconda fase dell'iter di concessione.....	4
1.6 Richiesta di pareri da parte del SIF.....	4
1.7 Delibera di concessione alla costruzione ed esercizio.....	5
1.8 Disciplinare di concessione.....	5
1.9 Adempimenti preliminari al collaudo.....	5
1.10 Varianti in corso d'opera.....	5
1.11 Relazione di fine lavori.....	6
1.12 Domanda di collaudo.....	6
1.13 Nomina della commissione di collaudo.....	6
1.14 Collaudo.....	6
1.15 Adempimenti successivi al collaudo.....	6
1.16 Autorizzazione all'esercizio.....	7
1.17 Contributo per spese di sorveglianza durante la costruzione e contributo per spese di sorveglianza durante l'esercizio (art. 50 commi 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29/1997).....	7
1.18 Svincolo della fideiussione.....	7
2. MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI RICHIEDENTI UNA MODIFICA DELLA CONCESSIONE.....	8
2.1 Definizione delle modifiche agli impianti che richiedono una modifica della concessione.....	8
2.2 Domanda di modifica alla concessione.....	8
2.3 Istruttoria.....	8
3. MODIFICHE NON RICHIEDENTI UNA MODIFICA ALLA CONCESSIONE	9
3.1 Definizione delle modifiche agli impianti che non richiedono una modifica della concessione.....	9
3.2 Domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti la modifica della concessione.....	9
3.3 Istruttoria.....	9
4. REVISIONI GENERALI	10
4.1 Approvazione del programma di revisione generale.....	10
4.2 Modifiche tecniche.....	10
4.3 Collaudo funzionale.....	10
5. PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	11
5.1 Subconcessione per l'esercizio del pubblico trasporto.....	11
5.2 Proprietà delle strutture.....	11
5.3 Contenuti del progetto definitivo/esecutivo.....	11
5.4 Sospensione temporanea o interruzione definitiva dell'esercizio.....	11
5.5 Vigilanza sull'esercizio e sanzioni amministrative.....	12
5.5.1 Precisazioni.....	12

5.5.2 Modalità e procedure.....	13
5.6 Vicende modificative del rapporto concessorio.....	13
5.6.1 Decadenza della concessione di esercizio di trasporto pubblico.	13
5.6.2 Risoluzione consensuale della concessione di esercizio di trasporto pubblico.	14
5.6.3 Revoca della concessione	14
5.6.4 Variazioni dei legali rappresentanti delle società concessionarie	14
Allegato 1)	15
Allegato 2)	21
Allegato 3)	23
Allegato 4)	25
Allegato 5)	26
Allegato 6)	27
Allegato 7)	28
Allegato 8)	29

1. IMPIANTI DI NUOVA COSTRUZIONE

1.1 Domanda di concessione.

La domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune di nuova costruzione deve essere inoltrata alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, secondo l'apposito modello allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Le domande di concessione che si riferiscono alle linee finite di cui al comma 3 art. 44 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, vengono trasmesse in copia, a cura del SIF, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari di linee interessati, i quali, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, possono, ai fini dell'esercizio del diritto di preferenza, presentare osservazioni o proposte.

1.2 Documenti tecnici allegati.

La domanda di concessione deve essere corredata dai seguenti documenti tecnici:

- a) relazione generale contenente:
 - una descrizione delle finalità della linea, delle sue caratteristiche tecniche generali e le motivazioni sulla pubblica utilità dell'opera;
 - una planimetria in scala 1:10.000 con indicate la linea funiviaria proposta e le linee già esistenti in zona, le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistico - sciistici di collegamento fra queste, nonché le aree di interesse raggiungibili con l'impianto nel caso si intenda effettuare anche il servizio estivo;
- b) progetto preliminare dell'impianto che realizza la linea, contenente la documentazione tecnica necessaria a descrivere il posizionamento e le caratteristiche dell'impianto, nonché delle sue pertinenze (biglietterie, parcheggi, magazzini e strutture accessorie all'impianto, ecc.).

1.3 Documenti amministrativi allegati.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti amministrativi:

- a) provvedimento relativo alla valutazione sulla compatibilità ambientale (VIA) del progetto, ai sensi della legge regionale del 18 giugno 1999, n. 14, ove previsto;
- b) parere del Comune o dei Comuni interessati relativo alla compatibilità della linea da realizzare rispetto agli strumenti urbanistici ai sensi della legislazione in vigore;
- c) dichiarazione dei requisiti soggettivi del concessionario, secondo gli appositi modelli A, B e C di cui all'allegato 1.

1.4 Lettera di parere preliminare.

Al termine dell'esame della documentazione di cui sopra e verificata la conformità del nuovo impianto con la programmazione regionale degli impianti a fune, di cui all'art. 39 della legge regionale n. 29/1997, la competente struttura regionale ne comunica l'esito al richiedente, nel termine di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione predetta.

Il giudizio sui progetti preliminari viene rilasciato dall'Amministrazione regionale sentita, se del caso, la Commissione ministeriale per le funicolari aeree e terrestri (CFAT), ma non è idoneo agli effetti dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

1.5 Seconda fase dell'iter di concessione.

In caso di esito positivo viene richiesta la seguente ulteriore documentazione:

- a) progetto definitivo/esecutivo in numero due copie (tre nel caso in cui fosse necessario il parere della CFAT); tale progetto dovrà contenere:
 - la progettazione esecutiva delle parti di infrastruttura, così come definita all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210;
 - le relazioni esecutive in materia di geologia, idrogeologia, geotecnica, nivologia e piste da sci delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto;
 - la relazione che attesti puntualmente la rispondenza agli articoli della normativa funiviaria italiana relativa alla infrastruttura;
 - quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale n. 1 del 12 maggio 2004 e successivi chiarimenti, in merito al progetto definitivo per ciò che riguarda gli elementi di impianto non facenti parte dell'infrastruttura e soggetti a certificazione da parte di enti certificatori.
- b) regolamento di esercizio e piano di soccorso, in bozza;
- c) impegno del soggetto richiedente ad acquistare in via contrattuale le aree necessarie (o i diritti reali sulle stesse) per la realizzazione dell'intervento, ovvero la dichiarazione di volersi avvalere delle procedure per espropriazione per pubblica utilità, regolate dalla vigente normativa in materia;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto deposito cauzionale, secondo l'ammontare stabilito nell'allegato 5.

1.6 Richiesta di pareri da parte del SIF.

Ottenuta tale documentazione, la struttura regionale competente in materia di impianti a fune richiede ai servizi competenti i seguenti atti:

- a) parere relativo agli aspetti geomorfologici e geodinamici;
- b) parere in materia di pianificazione territoriale;
- c) parere in materia di tutela del paesaggio;
- d) parere in materia di forestazione;
- e) parere di compatibilità, nel caso in cui l'impianto venga costruito all'interno di un sito di interesse comunitario (SIC) o di una zona di protezione speciale (ZPS);
- f) parere di compatibilità con le piste;
- g) parere sull'immunità dal rischio geologico;
- h) parere sull'immunità dal rischio valanghivo.

Gli atti di cui ai punti a), b), c) e d), in quanto già presupposti del provvedimento di VIA, vengono acquisiti dal SIF solo in caso di varianti sostanziali apportate al progetto o nel caso in cui l'impianto non sia soggetto alle procedure di VIA stesse. Nel caso di difformità dal progetto preliminare è facoltà del SIF di interpellare nuovamente l'ufficio competente in materia di impatto ambientale per un ulteriore parere.

Gli atti devono comunque pervenire, nei tempi previsti dalla legge regionale n. 19/2007, con giudizio sintetico e motivato.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di inviare il progetto dell'impianto alla CFAT per acquisirne il parere, nonché di richiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, pareri o documentazione, utili al fine del rilascio della concessione.

Nel caso sia previsto un piano di difesa dal pericolo di valanghe, il SIF trasmette al servizio regionale competente la documentazione necessaria per l'approvazione, che avviene contestualmente alla concessione funiviaria.

Il SIF predispose il proprio parere relativo agli aspetti tecnici dell'impianto e raccoglie i pareri dei diversi servizi in un apposito atto, conclusivo dell'istruttoria.

1.7 Delibera di concessione alla costruzione ed esercizio.

A conclusione dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione necessaria da parte dell'interessato, la Giunta regionale provvede in merito all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo e della bozza di regolamento di esercizio, nonché al rilascio della concessione di costruzione e di esercizio, corredata dal relativo schema di disciplinare.

1.8 Disciplinare di concessione.

Il disciplinare di concessione, il cui testo è allegato alla deliberazione di rilascio della concessione alla costruzione, deve essere trasmesso al SIF firmato dal legale rappresentante dell'ente concessionario, in triplice copia. Una copia verrà restituita, dopo l'atto di autorizzazione all'apertura dell'esercizio, con l'indicazione della durata della concessione, datata e firmata dal dirigente del SIF.

1.9 Adempimenti preliminari al collaudo.

Ottenuta la concessione di costruzione e di esercizio, il soggetto richiedente deve trasmettere al SIF i documenti che vengono richiesti mediante una comunicazione riassuntiva degli adempimenti preliminari al collaudo. Tra questi, devono essere trasmessi:

- a) la concessione edilizia;
- b) il nominativo del direttore dei lavori;
- c) la dichiarazione di inizio lavori, corredata dall'attestazione di avvenuto pagamento del contributo di sorveglianza per la costruzione, ai sensi dell'art. 50, comma 9, della legge regionale n. 29/1997, con le modalità riportate al punto 1.17, secondo gli importi indicati nell'Allegato 7;
- d) l'assicurazione contro gli infortuni e i danni causati alle persone e cose con i minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per linee funiviarie, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 6);
- e) la segnalazione agli enti competenti per il volo a bassa quota della presenza sul territorio del nuovo impianto, indicando tipologia, altezze e coordinate geografiche.

1.10 Varianti in corso d'opera.

Nel caso in cui si rendano necessarie varianti sostanziali al progetto in corso d'opera si applicano le stesse procedure previste per gli impianti di nuova costruzione, per le parti ritenute rilevanti.

Nessuna variante sostanziale in corso d'opera può essere effettuata se non sia stata preventivamente autorizzata con le modalità di cui ai paragrafi precedenti.

1.11 Relazione di fine lavori.

La relazione di fine lavori, comprensiva della risposta alle prescrizioni elencate nella deliberazione di concessione e della documentazione richiesta dal SIF nella comunicazione relativa agli adempimenti preliminari al collaudo, deve essere consegnata al SIF con congruo anticipo rispetto alla data per la quale viene richiesta la visita di ricognizione.

Tale relazione dovrà essere corredata anche dal verbale delle prove interne, dalla relazione relativa al periodo di pre-esercizio, dallo schema di registro giornale e da quant'altro il SIF ritenga necessario, ai fini del completamento dell'impianto e del successivo esercizio.

1.12 Domanda di collaudo.

Terminati i lavori, il concessionario deve presentare al SIF domanda di collaudo, in bollo, corredata dai documenti richiesti dalla normativa tecnica per ciascun tipo di impianto, per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali. Il SIF concorda la data per la visita di ricognizione, alla quale partecipano i funzionari della struttura medesima, il rappresentante dell'ente concessionario, il progettista, il proposto direttore di esercizio.

1.13 Nomina della commissione di collaudo.

Il dirigente del SIF nomina la commissione di collaudo, formata da due ingegneri esperti in campo funiviario, eventualmente coadiuvati da un tecnico diplomato. Nel caso in cui sia stato richiesto un parere alla CFAT (vedasi punto 1.6), un suo membro fa parte della commissione di collaudo. Per il collaudo di scivole è ammessa la nomina di una commissione composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un tecnico diplomato.

1.14 Collaudo.

Nel corso della visita di collaudo vengono eseguite le verifiche e prove funzionali previste dalla normativa tecnica funiviaria nazionale vigente. Viene inoltre redatto un verbale di visita che raccoglie i risultati ed i dati delle verifiche e prove effettuate.

1.15 Adempimenti successivi al collaudo.

All'atto della ricognizione il concessionario provvede a trasmettere alla competente struttura regionale:

- a) la documentazione per la nomina, ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, del personale abilitato destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti funiviari: direttore di esercizio, responsabile di esercizio e/o assistente tecnico, capo servizio;
- b) qualora non già in possesso del SIF, copia del verbale di abilitazione del personale con qualifica di macchinista/agente di stazione, ecc., rilasciata dal direttore di esercizio e dal capo servizio ovvero dall'assistente tecnico e dal responsabile di esercizio.

A seguito della ricognizione, il concessionario e il direttore di esercizio o il responsabile di esercizio, forniscono il regolamento di esercizio ed il piano di soccorso definitivi, completati dalle prescrizioni particolari di esercizio.

Il concessionario, con l'ausilio del direttore di esercizio e della ditta costruttrice, risponde alle eventuali prescrizioni di tipo A (ovvero le prescrizioni riguardanti la sicurezza da ottemperare per l'ottenimento dell'autorizzazione all'apertura).

1.16 Autorizzazione all'esercizio.

La struttura regionale competente per gli impianti a fune:

- verificata l'esistenza della copertura assicurativa di cui sopra, secondo l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 6);
- verificata l'ottemperanza alle prescrizioni di tipo A;
- rilasciati gli assensi per l'incarico di direttore di esercizio (o responsabile di esercizio ed eventuale assistente tecnico) e di capo servizio;
- approvati il regolamento di esercizio ed il piano di soccorso definitivi; emana il provvedimento di autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto.

1.17 Contributo per spese di sorveglianza durante la costruzione e contributo per spese di sorveglianza durante l'esercizio (art. 50 commi 8, 9 e 10 della legge regionale n. 29/1997).

La vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio degli impianti funiviari in servizio spetta al SIF, struttura competente in materia di impianti a fune.

E' dovuto un contributo di sorveglianza per la costruzione, indicato nel disciplinare di concessione, secondo gli importi indicati nell'Allegato 7.

Entro il 31 gennaio di ogni anno solare, è dovuto un contributo di sorveglianza annuale, secondo gli importi indicati nell'Allegato 7.

1.18 Svincolo della fideiussione.

In seguito al rilascio della autorizzazione all'esercizio, il concessionario presenta istanza per lo svincolo della fideiussione di cui al precedente punto 1.5. La struttura competente in materia di impianti a fune provvede alla dichiarazione liberatoria per la somma impegnata quale deposito cauzionale.

2. MODIFICHE AD IMPIANTI ESISTENTI RICHIEDENTI UNA MODIFICA DELLA CONCESSIONE.

2.1 Definizione delle modifiche agli impianti che richiedono una modifica della concessione.

Le varianti di cui all'art. 42 commi 3 e 4, della legge regionale n. 29/1997, che comportano modifiche della concessione, salvo altri casi particolari valutati dal SIF, sono riassumibili nelle seguenti:

- a) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto che comporti modifiche allo stato dei luoghi;
- b) l'aumento o la diminuzione delle prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).

A queste varianti si applicano le procedure previste per gli impianti di nuova costruzione.

2.2 Domanda di modifica alla concessione.

La domanda di variante o di modifica delle concessioni deve essere inoltrata al SIF, entro il 30 aprile dell'anno in cui si intende iniziare i lavori, secondo l'apposito modello allegato (Allegato 2) e dovrà essere corredata dagli elaborati sottoriportati:

- progetto esecutivo di modifica dell'impianto;
- relazione tecnica giustificativa sulla necessità e/o opportunità dell'iniziativa proposta.

2.3 Istruttoria.

Ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, la struttura regionale competente richiede i pareri di cui al punto 1.6 che vengono ritenuti necessari. La medesima struttura esprime un parere tecnico di merito sulla modifica proposta.

Al termine dell'istruttoria, la modifica della concessione avviene con una deliberazione della Giunta regionale che autorizza l'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori di modifica deve essere effettuato il collaudo funzionale previsto al punto 1.14.

3. MODIFICHE NON RICHIEDENTI UNA MODIFICA ALLA CONCESSIONE

3.1 Definizione delle modifiche agli impianti che non richiedono una modifica della concessione.

Sono da considerare modifiche non richiedenti una modifica alla concessione, le modifiche che siano rilevanti da un punto di vista tecnico, ma che non rientrino nei casi previsti al precedente punto 2.1.

L'approvazione della variante di progetto avviene con provvedimento della struttura competente in materia di impianti a fune.

3.2 Domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti la modifica della concessione.

La domanda di modifica, che non richiede una modifica alla concessione, deve essere inoltrata al SIF, entro il 30 aprile dell'anno in cui si intende iniziare i lavori, secondo l'apposito modello allegato (Allegato 3) e dovrà essere corredata dagli elaborati sottoriportati:

- progetto esecutivo di modifica dell'impianto;
- relazione tecnica giustificativa sulla necessità e/o opportunità dell'iniziativa proposta.

3.3 Istruttoria.

Ricevuta la documentazione di cui al punto precedente, il SIF richiede i pareri di cui al punto 1.6 che vengono ritenuti necessari. La medesima struttura esprime un parere tecnico di merito sulla modifica proposta.

La struttura competente in materia di impianti a fune approva quindi la modifica sostanziale con proprio provvedimento, che autorizza l'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori di modifica deve essere realizzato il collaudo funzionale previsto al punto 1.14.

4. REVISIONI GENERALI

4.1 Approvazione del programma di revisione generale.

Il programma di revisione generale deve essere inviato al SIF entro il 30 luglio dell'anno di scadenza del termine per l'effettuazione della revisione (se tale termine cade prima del 28 febbraio la consegna va eseguita entro il 31 luglio dell'anno precedente). La struttura regionale esamina il programma ed esprime il suo parere, eventualmente emettendo delle prescrizioni su controlli o lavori aggiuntivi, dandone comunicazione al concessionario.

4.2 Modifiche tecniche.

Nel caso in cui i lavori di revisione generale comportino delle modifiche costruttive o delle variazioni dello stato dei luoghi o delle caratteristiche fondamentali dell'impianto, si applicano le disposizioni dei precedenti punti 2 o 3.

4.3 Collaudo funzionale.

Per il collaudo funzionale a seguito di una revisione generale, si applicano le modalità descritte nei punti da 1.11 a 1.14 per gli impianti di nuova costruzione.

5. PRECISAZIONI DI CARATTERE GENERALE

5.1 Subconcessione per l'esercizio del pubblico trasporto.

Il soggetto pubblico al quale viene rilasciata la concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune può affidare ad altro soggetto (subconcessione) il solo esercizio dell'impianto che realizza la linea, previo consenso da parte del concedente. A tal fine il concessionario deve inoltrare alla struttura competente in materia di impianti a fune una richiesta di approvazione dell'atto di subconcessione, corredata dalla documentazione necessaria ad accertare i requisiti soggettivi del subconcessionario, secondo l'apposito modello allegato (Allegato 4). Entro 30 giorni dalla presentazione della suddetta documentazione, la Giunta regionale provvede in merito all'approvazione della subconcessione.

5.2 Proprietà delle strutture.

La concessione per la costruzione e l'esercizio viene, di norma, rilasciata al soggetto proprietario dell'impianto che realizza la linea.

Qualora l'impianto sia realizzato con il concorso di finanziamenti, diretti o indiretti, di enti o soggetti pubblici, la proprietà può appartenere a soggetti terzi rispetto al titolare della concessione (utilizzatore) o al richiedente la stessa.

Tale ultima previsione non è applicabile nel caso di impianto realizzato con il concorso di contributi in conto investimento.

5.3 Contenuti del progetto definitivo/esecutivo.

I contenuti del progetto esecutivo di cui all'art. 42 comma 5 della legge regionale n. 29/1997 da presentare alla struttura competente in materia di impianti a fune, ai fini della approvazione tecnica funiviaria nonché al fine dell'ottenimento degli specifici pareri tecnici delle strutture regionali competenti in materia di geologia, idrogeologia, nivologia, piste da sci, sono quelli di seguito stabiliti:

- progettazione esecutiva delle parti di infrastruttura, così come definita all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210;
- relazioni esecutive in materia di geologia, idrogeologia, geotecnica, nivologia e piste da sci delle aree interessate dalla costruzione dell'impianto;
- relazione che attesti puntualmente la rispondenza agli articoli della normativa funiviaria italiana relativa alla infrastruttura;
- quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 1 del 12 maggio 2004 e dalle successive circolari esplicative, in merito al progetto definitivo per ciò che riguarda gli elementi di impianto non facenti parte dell'infrastruttura e soggetti a certificazione da parte di enti notificati.

Varianti alla documentazione elencata possono essere richieste dalla struttura competente in materia di impianti a fune ove si evidenzino delle necessità tecniche specifiche. In particolare, nel caso in cui l'impianto non sia soggetto alla VIA, il progetto dovrà contenere anche i documenti necessari per l'espressione dei pareri di cui al punto 1.6.

5.4 Sospensione temporanea o interruzione definitiva dell'esercizio.

Nel caso in cui la società esercente intenda interrompere il servizio pubblico per alcuni giorni a causa di lavori di manutenzione straordinaria, il periodo di

sospensione deve essere comunicato tempestivamente al SIF, così come la fine dei lavori. Nel caso in cui la società esercente intenda ottenere la sospensione per l'intera stagione invernale oppure per preordinate chiusure infrasettimanali o periodiche, non previste nel disciplinare di concessione, deve presentare regolare istanza motivata al SIF che provvederà, valutando caso per caso, ad autorizzare la sospensione temporanea dell'esercizio.

La documentazione, allegata alla domanda, dovrà riportare almeno i dati di afflusso all'impianto dell'ultima stagione e l'eventuale dichiarazione che la chiusura dell'impianto non impedisce le funzioni di arroccamento sul comprensorio.

Per ciò che concerne l'ambito tecnico, nel caso di sospensione stagionale dell'esercizio, dovranno comunque essere effettuate tutte le verifiche tecniche previste (controlli e prove annuali sullo stato dell'impianto e sulle funi, controlli e sostituzioni previsti dal decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985).

Nel caso in cui la società esercente ritenga che non sussistano più le ragioni di pubblico interesse, essa ha la possibilità di presentare istanza motivata di risoluzione consensuale della concessione (vedasi il successivo punto 5.6.2).

5.5 Vigilanza sull'esercizio e sanzioni amministrative.

5.5.1 Precisazioni.

L'articolo 50 della legge regionale n. 29/1997 disciplina la vigilanza e le sanzioni in materia di impianti a fune. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 79/1998, sono attribuite all'Amministrazione regionale le competenze già del Ministero dei Trasporti - USTIF, relative alla vigilanza sulla sicurezza degli impianti. Per quanto riguarda la vigilanza sulla costruzione e l'esercizio, il potere di prevenzione e di accertamento spetta ai funzionari del SIF; quanto all'applicazione delle sanzioni amministrative, il procedimento è dettato dalla legge n. 689/1981 fatte salve alcune precisazioni:

- con la legge regionale n. 29/1997, l'ordinanza/ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative è emessa dal Presidente della Regione, su trasmissione del verbale di accertamento a cura del dirigente del SIF;
- per gli importi delle sanzioni, si fa riferimento alla normativa statale tuttora vigente, con l'aggiornamento in €;
- la competenza per l'opposizione all'ordinanza/ingiunzione spetta al Giudice di Pace, salve le eccezioni previste dall'art. 22 bis della legge n. 689/1981, per le quali la competenza spetta al Tribunale.

Al personale del SIF spetta anche l'accertamento e la verbalizzazione delle infrazioni concernenti il comportamento del pubblico utente degli impianti a fune, espressamente previste dall'articolo 50, comma 6 della legge regionale n. 29/1997 (aggiornate in €, come da Allegato 8).

Si precisa a tal proposito che il SIF potrà intervenire per le infrazioni, commesse dal concessionario o dagli altri soggetti con compiti di responsabilità, che danno luogo a sanzioni amministrative, secondo le norme specifiche:

- la citata legge regionale;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

- il decreto del Ministro dei trasporti 4 agosto 1998, n. 400 "Regolamento generale per le funicolari aeree e trasporti in servizio pubblico destinate al trasporto di persone";
- le Prescrizioni Tecniche Speciali emanate per le diverse tipologie di impianti;
- le altre norme correlate alle precedenti.

5.5.2 Modalità e procedure.

Nel caso in cui durante le visite sugli impianti i funzionari del SIF riscontrino la violazione di norme tecniche di sicurezza o la mancata osservanza di disposizioni specifiche, applicheranno, a seconda dei casi, quanto previsto al Capo I - art. 13/22 della legge n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale".

Il procedimento si apre d'ufficio ad opera del capo servizio del SIF (anche su segnalazione del tecnico di zona incaricato della sorveglianza sugli impianti) e, se possibile, la violazione verrà contestata immediatamente sia all'autore sia alle persone obbligate in solido al pagamento della sanzione (art. 14 della legge n. 689/1981), con verbale scritto.

Il SIF trasmetterà, entro il termine di 90 giorni, gli estremi della violazione stessa agli interessati con il verbale di accertamento di infrazione amministrativa per il volontario pagamento, entro 60 giorni dal ricevimento, di una "pena minima" (oltre alle spese di notificazione), cioè di una somma ridotta pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista (art. 16 della legge n. 689/1981).

In caso di mancato pagamento entro il termine di 60 giorni copia del verbale sarà inviato alla Presidenza della Regione - Ufficio sanzioni amministrative - al quale l'obbligato, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, potrà far pervenire scritti difensivi in carta libera e/o potrà chiedere di essere sentito, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Se tale struttura riterrà fondato l'accertamento, determinerà con ordinanza motivata la conferma della somma dovuta per la violazione, insieme alle spese, ed emetterà l'ingiunzione di pagamento.

Nell'ipotesi contraria, determinerà l'ordinanza di archiviazione degli atti, dandone comunicazione all'autore del rapporto.

A titolo esemplificativo, l'Allegato 8 descrive e riassume alcune importanti sanzioni previste dalle normative vigenti e i relativi importi.

5.6 Vicende modificative del rapporto concessorio.

La concessione di esercizio di trasporto pubblico di persone con impianti a fune in Valle d'Aosta, rilasciata dalla Giunta regionale, è soggetta alla sottoscrizione di un disciplinare di concessione fra l'ente concedente e il soggetto legale rappresentante della società concessionaria. Ogni vicenda modificativa del rapporto concessorio deve quindi essere preventivamente approvata dall'ente concedente.

5.6.1 Decadenza della concessione di esercizio di trasporto pubblico.

In caso di inadempienza da parte del concessionario alle prescrizioni regionali e degli organi di vigilanza o agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme contenute in leggi e regolamenti, il SIF provvede preventivamente alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità.

Nel caso in cui entro il termine perentorio fissato dal SIF (per un massimo di tre diffide) il concessionario non adempia alle prescrizioni degli obblighi imposti, il SIF è tenuto a proporre alla Giunta regionale la decadenza della concessione. La pronuncia della decadenza determina la fine del rapporto concessorio, mantenendo in capo all'ex concessionario gli eventuali oneri nel caso in cui si configuri la definitiva chiusura dell'impianto in questione (demolizione e rimozione dell'impianto, ripristino dei terreni entro diciotto mesi dall'atto risolutivo).

La Giunta regionale può, nel provvedimento di decadenza, fissare il termine entro il quale enti pubblici o imprese private possono richiedere il rilascio della concessione a loro favore.

5.6.2 Risoluzione consensuale della concessione di esercizio di trasporto pubblico.

Nel caso in cui il concessionario ritenga che non sussistano più le ragioni di pubblico interesse, ha la possibilità di presentare istanza motivata di risoluzione consensuale della concessione fra le parti, come determinato al comma 5 dell'art. 46 della legge regionale n. 29/1997, prima della scadenza temporale a suo tempo determinata. La richiesta deve essere inoltrata al SIF, corredata da documentazione atta ad avvalorare la scelta, quale, ad esempio:

- una relazione tecnica;
- dati di afflusso all'impianto delle ultime tre stagioni;
- dichiarazione che l'impianto non svolge funzioni di arroccamento;
- dichiarazione che di tale intenzione sono state informate le altre categorie professionali interessate della zona (quali operatori del settore alberghiero e di ristoro, scuole di sci, ecc.).

Il SIF provvederà a proporre alla Giunta regionale la risoluzione della concessione; solo ad approvazione avvenuta il concessionario potrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione delle costruzioni fuori terra, la rimozione dell'impianto l'asporto del materiale di risulta, entro diciotto mesi dall'atto risolutivo.

5.6.3 Revoca della concessione

La Giunta regionale può revocare la concessione per comprovate esigenze di pubblico interesse e nel caso in cui sia verificata l'impossibilità a ripristinare l'esercizio entro un congruo termine, rispettando le condizioni di sicurezza e di regolarità.

5.6.4 Variazioni dei legali rappresentanti delle società concessionarie

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, con semplice dichiarazione, i mutamenti dell'atto costitutivo e le variazioni dei componenti all'interno della società e le relative cariche rivestite (in quanto la firma delle comunicazioni e delle istanze presentate deve corrispondere con quella del legale rappresentante risultante dagli atti depositati), al fine di portare a conoscenza del SIF delle variazioni rispetto alla situazione all'atto del rilascio della concessione e del relativo disciplinare.

Devono inoltre essere preventivamente comunicate tutte le ipotesi di trasformazione, fusione o estinzione di imprese esercenti.

Tali variazioni devono essere dichiarate al Registro delle Imprese.

L'omessa comunicazione al SIF, entro il termine di 30 giorni è sanzionabile.

Fac-simile di domanda per la concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico

marca da bollo di € 14,62

Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: Domanda per il rilascio della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico da realizzare con una:

_____ (indicare la tipologia dell'impianto, per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

denominata _____

(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

nel Comune di _____

della società _____.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ residente in _____,

Via/Fraz./Loc. _____ n. _____,

in qualità di _____

(indicare la funzione di legale rappresentanza)

della società _____,

(indicare ragione sociale e forma giuridica dell'impresa)

codice fiscale n. _____, con sede legale in _____,

Via/Fraz./Loc. _____ n. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, il rilascio della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico denominata

_____ (indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

La linea in questione sarà realizzata mediante _____

(indicare la tipologia dell'impianto, per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

in Comune di _____,

nonché la fissazione del termine massimo consentito per la realizzazione dell'opera.

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica prescritta:

Il sottoscritto _____, nato a _____

residente in _____, in qualità di _____

della società _____

D I C H I A R A

- a) di non essere soggetto in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) di non essere soggetto nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) di non essere soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- d) di non essere soggetto che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) di non essere soggetto che ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) di non essere soggetto che ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate o che ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
- g) di non essere soggetto che ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) di non essere soggetto che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

- i) di non essere soggetto nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

(luogo)

(data)

(firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(articolo 2 legge 4 gennaio 1968, n. 15; art. 1 DPR n. 403 del 20 ottobre 1998;
art. 35 l.r. n. 18 del 2 luglio 1999)

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____

Via/Fraz./Loc. _____ n. _____

consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

- di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.

_____/_____
(luogo) (data)

(firma)

(La presente sottoscrizione non necessita di autentica)

Fac-simile di domanda per la modifica della concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico esistente

marca da bollo di € 14,62

Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: Domanda per la modifica della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico esistente

_____ (indicare la tipologia dell'impianto, per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

denominata _____

(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

nel Comune di _____

della società _____.

Il sottoscritto _____,

nato a _____ il _____

residente in _____,

Via/Fraz./Loc. _____ n. _____,

in qualità di _____

(indicare la funzione di legale rappresentanza)

della società _____,

(indicare ragione sociale e forma giuridica dell'impresa)

codice fiscale n. _____, con sede legale in _____,

Via/Fraz./Loc. _____ n. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29, la modifica della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico

_____ (indicare la tipologia dell'impianto, per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

denominata _____

(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

in Comune di _____, secondo il progetto esecutivo di variante allegato, le cui modifiche consistono in: _____

nonché la fissazione del termine massimo consentito per la realizzazione dell'opera.

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica prescritta:

- a) progetto definitivo/esecutivo di modifica dell'impianto esistente;
- b) relazione giustificativa sulla necessità e/o opportunità dell'iniziativa proposta.

Allega, inoltre, alla presente la seguente documentazione amministrativa:

- c) dichiarazione requisiti soggettivi del concessionario (come da modelli A, B e C).

Dichiara che, su richiesta, la documentazione di rito sarà integrata con gli altri atti all'uopo necessari.

(luogo) (data)

(firma)

Allegato 3)

Fac-simile di domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche non richiedenti modifica della concessione di una linea di trasporto funiviario in servizio pubblico esistente

marca da bollo di € 14,62

Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: Domanda per l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche che non prevedono la modifica della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico esistente

_____ (indicare la tipologia dell'impianto, per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

denominata _____

(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

nel Comune di _____

della società _____.

Il sottoscritto _____,

nato a _____ il _____

residente in _____,

Via/Fraz./Loc. _____ n. _____,

in qualità di _____

(indicare la funzione di legale rappresentanza)

della società _____,

(indicare ragione sociale e forma giuridica dell'impresa)

codice fiscale n. _____, con sede legale in _____,

Via/Fraz./Loc. _____ n. _____

CHIEDE

l'autorizzazione all'esecuzione di modifiche che non prevedono la modifica della concessione per la linea funiviaria per il trasporto di persone in servizio pubblico esistente

_____ (indicare la tipologia dell'impianto, per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

denominata _____

(indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote)

in Comune di _____, secondo il progetto esecutivo di variante allegato, le cui modifiche consistono in: _____

nonché la fissazione del termine massimo consentito per la realizzazione dell'opera.

Allega alla presente la seguente documentazione tecnica prescritta:

- d) progetto definitivo/esecutivo di modifica dell'impianto esistente;
- e) relazione giustificativa sulla necessità e/o opportunità dell'iniziativa proposta.

Allega, inoltre, alla presente la seguente documentazione amministrativa:

- f) dichiarazione requisiti soggettivi del concessionario (come da modelli A, B e C).

Dichiara che, su richiesta, la documentazione di rito sarà integrata con gli altri atti all'uopo necessari.

(luogo) (data)

(firma)

Allegato 4)

Fac-simile di domanda per il rilascio dell'autorizzazione dell'atto di subconcessione per l'esercizio di impianti a fune

Servizio infrastrutture funiviarie
Loc. Grand Chemin, 34
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO

Oggetto: Domanda di approvazione dell'atto di subconcessione.

Il sottoscritto _____, Sindaco del
Comune di _____ titolare della concessione per la linea funiviaria
per il trasporto di persone in servizio pubblico denominata

_____ (indicare denominazione stazione di valle e di monte e relative quote), (indicare la tipologia dell'impianto, per es.: funivia bifune a va e viene, funicolare, impianto tipo funifor, ascensore inclinato, telecabina o seggiovia ad agganciamento automatico o permanente con n. _____veicoli, sciovia mono/bisposto, manovia, ecc.)

nel Comune di _____
avendo affidato la gestione dei suddetti impianti con contratto/delibera comunale n.
_____ del _____

della società _____,
(indicare ragione sociale e forma giuridica dell'impresa)

codice fiscale n. _____,
con sede legale in _____, Via/Fraz./Loc. _____ n. _____
per il periodo dal _____ al _____

CHIEDE

l'approvazione da parte di codesta Amministrazione regionale dell'atto di subconcessione.

Allega alla presente la relativa documentazione di affidamento:

1. copia della delibera comunale/contratto
2. disciplinare firmato dalle parti

Allega, inoltre, la documentazione della società incaricata, presentata dal legale rappresentante:

3. dichiarazione requisiti soggettivi del concessionario (come da modelli A, B, C).

(luogo)

(data)

IL SINDACO

(firma)

Importi comprovanti l'avvenuto deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa – fideiussoria. Documentazione di cui al punto 1.5.d)

- € **5.165,00** per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, ascensori inclinati, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, nonché impianti assimilati;
- € **2.066,00** per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilati;
- € **516,00** per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri quali sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e € **1.032,00** per linee di lunghezza superiore.

Il versamento di cui sopra deve essere effettuato a mezzo di regolare fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. La fideiussione bancaria ovvero la polizza fideiussoria deve contenere, tra l'altro, la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la clausola di incondizionata validità fino al rilascio di dichiarazione liberatoria da parte della Regione.

Minimi di garanzia per l'assicurazione della responsabilità civile per le linee funiviarie

1. I minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle linee funiviarie in servizio pubblico sono stabiliti, per tipologia di impianti, per le somme non inferiori alle seguenti:

a) funivie bifune a va e vieni, funicolari ed impianti assimilabili:

1) danni a cose e/o animali € 600.000,00

2) danni a persone € 2.500.000,00

3) catastrofe € $C \times N \times 250.000,00$

dove:

$C = 0,30$ per impianti fino a 35 persone per veicolo;

$C = 0,25$ per impianti da 35 a 70 persone per veicolo;

$C = 0,20$ per impianti da 70 e oltre persone per veicolo;

N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa.

b) funivie monofune ad amm. automatico dei veicoli ed impianti assimilabili:

1) danni a cose e/o animali € 600.000,00;

2) danni a persone € 2.500.000,00;

3) catastrofe € $C \times N \times 100.000,00$;

dove:

$C = 0,30$ per impianti fino a 250 persone in linea di salita e di discesa;

$C = 0,25$ per impianti da 251 a 350 persone in linea di salita e di discesa;

$C = 0,20$ per impianti con oltre 350 persone in linea di salita e di discesa;

N = numero massimo delle persone in linea di salita e di discesa;

c) funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili:

1) danni a cose e/o animali € 600.000,00;

2) danni a persone € 2.500.000,00;

3) catastrofe:

- € 2.500.000,00 per impianti con massimo di 100 persone in linea di salita e di discesa;

- € 3.500.000,00 per impianti con oltre 100 persone in linea di salita e di discesa;

d) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili:

1) danni a cose e/o animali € 250.000,00;

2) danni a persone € 2.500.000,00;

3) catastrofe € 2.500.000,00.

Importi relativi al contributo per spese di sorveglianza per la costruzione e per l'esercizio (ex art. 50 commi 8., 9., 10. della legge regionale n. 29/1997) di cui al punto 1.17

CONTRIBUTO PER SPESE DI SORVEGLIANZA PER LA COSTRUZIONE

- € **1.032,00** per: funivie bifune, funicolari, ascensori inclinati, funivie monofune ad ammortamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili;
- € **872,00** per: funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;
- € **206,00** per: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.

CONTRIBUTO DI SPESE DI SORVEGLIANZA SULL'ESERCIZIO

- € **516,00** per: funivie bifune, funicolari, ascensori inclinati, funivie monofune ad ammortamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili;
- € **436,00** per: funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;
- € **103,00** per: sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.

Il titolare della concessione dovrà effettuare i versamenti utilizzando un normale bollettino, indicando il numero di conto corrente postale 11019114 intestato a: "Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Tesoreria - Aosta", oppure direttamente al Cassiere regionale (Unicredit) - Tesoreria regionale di Aosta - Via Challand, 24, indicando chiaramente la causale di versamento.

La ricevuta originale del bollettino di versamento, oppure la fotocopia della ricevuta rilasciata dal Cassiere regionale, va trasmessa al SIF a comprova dell'avvenuto pagamento, e dovrà essere accompagnata da un prospetto riepilogativo dei versamenti effettuati, relativamente alla tipologia degli impianti.

Importi relativi alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, costruzione ed esercizio degli impianti a fune di cui al punto 5.5

INFRAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLE SOCIETÀ CONCESSIONARIE

art. 3 del D.P.R. 753/1980:

- 1) inizio delle opere per la realizzazione di un impianto in concessione senza avere ottenuto l'autorizzazione:
 - ammenda da € 258,00 a € 516,00, oppure arresto fino a due mesi

art. 89 e 90 del D.P.R. 753/80:

- 1) mancato assolvimento obblighi nomina di direttore di esercizio o responsabile di esercizio:
 - ammenda da € 170,00 a € 516,00
- 2) mancata designazione dell'Assistente Tecnico:
 - ammenda da € 129,00 a € 387,00.

INFRAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DI ESERCIZIO E DEL RESPONSABILE DI ESERCIZIO E INFRAZIONI ALLE NORME DI LEGGI O DI REGOLAMENTI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO, ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ATTI DI CONCESSIONE E LE TRASGRESSIONI ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL SIF.

art. 92 del D.P.R. 753/80:

- 1) ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio:
 - ammenda da € 129,00 a € 387,00.Tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;
- 2) ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio
 - ammenda da € 51,00 a € 154,00
- 3) trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:
 - a) per la trasgressione ad una prima intimazione
 - ammenda da € 51,00 a € 154,00
 - b) per la trasgressione ad una seconda intimazione
 - ammenda da € 170,00 a € 516,00
- 4) trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:
 - a) per la trasgressione ad una prima intimazione
 - ammenda da € 15,00 a € 46,00
 - b) per la trasgressione ad una seconda intimazione
 - ammenda da € 51,00 a € 154,00

c) per la trasgressione ad una terza intimazione

- ammenda da € 154,00 a € 464,00.

Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, viene revocata, con provvedimento motivato, la nomina nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio.

INFRAZIONI DI RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DI ESERCIZIO E DEL RESPONSABILE DI ESERCIZIO PER MANCATA COMUNICAZIONE INCIDENTI INTERESSANTI LA SICUREZZA O LA REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO (ENTRO 5 GIORNI).

art. 93 del D.P.R. 753/80

mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo

- ammenda da € 25,00 a € 77,00 e, in caso di recidiva
- ammenda da € 103,00 a € 309,00.

art. 50 della l.r. 29/97

1) dal comma 1 al comma 4 si richiama la normativa di cui sopra e le relative disposizioni in merito;

2) dal comma 5 al comma 7 sono indicati gli importi per infrazioni commesse dagli utenti per l'accesso sugli impianti a fune:

- assenza di regolare biglietto ammenda da € 41,00 a € 123,00;
- biglietto contraffatto o alterato ammenda da € 77,00 a € 232,00;
- cessione del biglietto ammenda da € 25,00 a € 77,00.